

SPECIALE TELEFISCO 2026

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI QUESITI

(omissis)

IVA

Reverse charge e sezione F Ateco 2025

D: Ai fini dell'applicazione del reverse charge di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr 633/1972, il riferimento alle attività riconducibili alla sezione F («Costruzioni») deve essere effettuato, dal 1° aprile 2025, sulla base della classificazione Ateco 2025 oppure continua a trovare applicazione la classificazione Ateco 2007?

Se si dovesse considerare la nuova tabella Ateco 2025, non sarebbe più soggetta al reverse charge, ad esempio, l'attività di «restauro di edifici storici», che per Ateco 2007 era classificata con il codice 41.20.00, «Costruzione di edifici residenziali e non residenziali», sezione F, mentre per Ateco 2025 è stata riclassificata nel codice 91.30.01, «Conservazione e restauro del patrimonio culturale», della sezione S («Attività artistiche, sportive e di divertimento»).

R: L'articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr 633/1972 prevede l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

Al fine di individuare sulla base di criteri oggettivi l'ambito applicativo della disposizione, è stato chiarito che occorre fare riferimento alla classificazione delle attività economiche Ateco.

In particolare, con la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 si è affermato che il settore edile di cui alla normativa nazionale deve essere identificato nelle attività di costruzione individuate nella tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin 2004, ed alle relative note esplicative, entrambe consultabili sul sito www.agenziaentrate.it, precisando che, ai fini dell'applicazione del reverse charge, assume rilievo la sezione F («Costruzioni») della predetta classificazione.

Tale indirizzo è stato successivamente confermato nella circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, con la quale si è affermato che il reverse charge di cui alla lettera a) dell'articolo 17, sesto comma, continua, invece, ad applicarsi solo alle ipotesi di subappalto relativamente alle attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento.

A seguito dell'adozione della nuova classificazione Ateco 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e divenuta operativa dal 1° aprile 2025, alcune attività precedentemente ricomprese nella sezione F della classificazione Ateco 2007 (aggiornata nel 2022) risultano ora collocate in differenti sezioni della classificazione.

In linea con i criteri interpretativi espressi nelle richiamate circolari n. 37/E del 2006 e n. 14/E del 2015, l'applicazione del reverse charge continua a essere subordinata alla riconducibilità dell'attività svolta alla sezione F della classificazione Ateco vigente.

Ne consegue che, a decorrere dal 1° aprile 2025, le prestazioni aventi ad oggetto attività di «restauro di edifici storici», confluita nel codice 91.30.01 «Conservazione e restauro del patrimonio culturale», appartenente alla sezione S «Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento» della tabella Ateco 2025, non rientrano nell'ambito applicativo del reverse charge di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr 633/1972, con conseguente applicazione delle ordinarie regole di assolvimento dell'imposta.